

DELIBERA N. 73 DEL 29/07/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020
DOVUTI ALL'EMERGENZA SANITARIA

L'anno 2020 addì 29 del mese di luglio alle ore 10:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale,
convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Assente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato,
essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Tributi

**Oggetto: INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020
DOVUTI ALL'EMERGENZA SANITARIA**

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23.11. 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 10.08. 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la legge n. 243/2012 come modificata e integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.;
- la legge regionale 24 dicembre 2018 n. 12 (*“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali”*);

Richiamato il Disegno di Legge regionale n. 45/XV (*“Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aosta. Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazione di leggi regionali”*) approvato dalla Giunta regionale in data 11.11.2019;

VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 22/07/2020 che confermando per l’anno 2020 le tariffe dell’anno 2019, ha rinviato l’approvazione del PEF al 31 dicembre 2020, come previsto dall’art. 107, comma 5, del DL 18/2020;

VISTO l’art. 13, comma 15-ter, del DL 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. In caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;

RICHIAMATA la delibera della Giunta dell’Unité des Communes Valdôtaines Mont Cervin n. 40 del 25/06/2020 ad oggetto: “Revoca deliberazione della Giunta n. 105 del 19 dicembre 2019 ad oggetto "Approvazione del Piano finanziario relativo alla gestione comunitaria dei rifiuti al fine dell'elaborazione della tariffa".

VISTO il regolamento delle entrate, da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/07/2020, e in particolare l'art. 4, che dispone una riduzione *“Per le attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di forza maggiore, abbiano dovuto interrompere la loro attività in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica, in misura proporzionale alla durata dell'interruzione e con applicazione diretta della riduzione da parte del comune in base a criteri definiti con deliberazione della Giunta Comunale”*;

VISTI i decreti e le ordinanze regionali emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, che hanno disposto la chiusura di numerose attività per periodi di tempo variabili in relazione alla tipologia dell'attività stessa, e ritenuto quindi di applicare la previsione regolamentare prevedendo delle riduzioni della tassa in proporzione ai periodi di chiusura delle varie attività, così come classificate nelle categorie previste dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;

DATO ATTO che ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), con deliberazione n. 158/2020, ha stabilito una serie di riduzioni e agevolazioni in favore delle utenze TARI, al fine di tener conto del principio *“chi inquina paga”* sulla base della minore quantità di rifiuti prodotti e della situazione di difficoltà delle famiglie, determinati dall'emergenza epidemiologica classificabili come di seguito:

- Riduzioni tecniche obbligatorie, in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività per effetto di provvedimenti governativi o locali emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria;

RICHIAMATE le tabelle allegate alla deliberazione ARERA 158/2020, che elencano le attività sottoposte a sospensione obbligatoria o che potrebbero risultare sospese, dettagliate con riferimento ai codici ATECO.

DATO ATTO che nel caso in cui il Comune, volesse introdurre riduzioni ampliative, rispetto a quanto previsto, in modo obbligatorio dalla deliberazione 158/2020, resta ferma la potestà dell'ente in materia regolamentare per quanto riguarda riduzioni ed esenzioni, come previsto dal comma 660, art. 1, legge 147/2013.

RITENUTO pertanto di provvedere, per l'anno 2020, all'applicazione di una riduzione forfettaria del 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile, intesa come sostegno economico per le attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di forza maggiore, abbiano dovuto interrompere la loro attività in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica.

Di seguito le categorie interessate

CATEGORIA DELIBERA TARIFFE	ATTIVITA'
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, impianti Sportivi distributori carburanti
4	Esposizioni, autosaloni 2
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
8	Uffici e agenzie
	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, altri beni durevoli, ferramenta

10	Altri beni durevoli (informatica ed attrezzature medicali) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
12	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni Specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Mense, birrerie, hamburgerie
17	Bar, caffè, pasticceria
20	Limitatamente a negozi o chioschi di fiori e Piante
21	Discoteche, night club

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.) e in particolare gli artt. 3 "Funzioni della direzione politico-amministrativa" e 4 "funzioni della direzione amministrativa";
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 10 del 12/02/2020** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 39 del 26/03/2020** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;

- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI APPLICARE una riduzione del 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile per le attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di forza maggiore, abbiano dovuto interrompere la loro attività in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Generale delle Entrate come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/07/2020.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET CRISTINA